



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1565

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI MEZZANA - "Variante 2022", variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale finalizzata all'adeguamento alla legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15 e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale dd.19/05/2017, n.8-61/Leg. ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015, n.15 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE.

Il giorno **25 Agosto 2023** ad ore **08:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 20 di data 10 ottobre 2022 il Consiglio comunale di Mezzana ha adottato in via preliminare, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.p. 15/2015, la variante non sostanziale al proprio Piano Regolatore Generale, seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, della l.p. 15/2015.

Con la presente variante l'Amministrazione comunale intende adeguare il vigente strumento urbanistico agli obblighi di adeguamento normativo e grafico derivanti dal vigente ordinamento e contenere la nuova disciplina a seguito della scadenza dei termini indicati all'art. 48 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 relativo ai vincoli preordinati all'espropriazione.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio", la variante in oggetto è sottoposta al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. La documentazione di variante adottata dal comune di Mezzana perviene al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in formato digitale in data 2 novembre 2022, con nota registrata al n. 746182 del protocollo provinciale; la variante è altresì inserita nel sistema Gestione piani urbanistici (GPU), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 2016. Con detta consegna prende avvio il procedimento di valutazione del piano.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in data 10 novembre 2022, protocollo provinciale n.771382, ha sospeso i termini procedurali di approvazione della variante richiedendo al Comune la trasmissione di documentazione integrativa. Documentazione poi inviata dall'Amministrazione comunale in data 29 novembre 2022, protocollo provinciale n. 819166, che ha consentito il riavvio del procedimento.

Il Comune di Mezzana, ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), nel documento allegato agli elaborati di piano "Particelle catastali gravate da uso civico" dà atto che la variante non interessa aree gravate da uso civico, mentre nell'elaborato "Relazione" si attesta che la variante non risulta corredata dal documento di rendicontazione urbanistica, in quanto si richiama che "data la natura meramente rappresentativa della situazione vigente della documentazione prodotta, si ritiene in questa fase di prescindere dall'analisi richiamata nel titolo".

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico, tenuto conto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), entrata in vigore il 2 ottobre 2020, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei P.R.G. in vigore ed adottati, viene redatto il documento, allegato agli elaborati di piano, "Documento di verifica interferenze con CSP".

In data 12 dicembre 2022, protocollo provinciale n. 85214, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, tenuto conto delle esigenze istruttorie legate soprattutto all'adeguamento del PRG alle specificazioni tecniche concernenti l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali (rif. art.44 comma 4 LP 15/2015), ha sospeso per 20 giorni il termine del procedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della l.p. n. 23/1992.

Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali per ambito di competenza, con nota di data 12 dicembre 2022, registrata al protocollo provinciale n. 852345, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato per il giorno 17 gennaio 2023 la Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della l.p. n. 15/2015, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha esaminato la variante per opere pubbliche al piano regolatore in argomento ed ha espresso in merito il parere di competenza n. 2/23 di data 25 gennaio 2023, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A). In tale parere l'adozione definitiva della variante è subordinata al recepimento di quanto rilevato nel testo del citato parere, nel quale sono stati ripresi gli esiti delle valutazioni espresse dalle strutture provinciali nella Conferenza di Servizi di data 17 gennaio 2023.

Con nota prot. 66849, di data 25 gennaio 2023, il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 2/23 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di Mezzana, la quale, preso atto dei suoi contenuti, con verbale di deliberazione consiliare n. 9 di data 24 marzo 2023, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali.

Gli elaborati, come adottati definitivamente, pervengono al Servizio competente in data 17 aprile 2023, con nota di protocollo provinciale n. 292162, mediante il sistema informatico GPU, dando atto dell'avvenuta integrazione degli elaborati di piano a seguito dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere provinciale n. 2/23. Nelle premesse di tale deliberazione il Comune fa presente che nel periodo di deposito della documentazione di variante, effettuata ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della l.p. n. 15/2015, è pervenuta 1 osservazione nel pubblico interesse e che, nel seguente periodo di dieci giorni, non è pervenuta nessuna osservazione a essa correlata.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con riferimento al piano urbanistico in oggetto, con nota del 19 maggio 2023, protocollo provinciale 383049 ha chiesto ai Servizi provinciali competenti il parere in merito alla verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di Sintesi della Pericolosità approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020.

Il Servizio Bacini montani, con nota del giorno 8 giugno 2023, protocollo provinciale n. 445545, trasmetteva il proprio parere in cui si dichiarava che le varianti introdotte in sede di adozione definitiva si ritenevano ammissibili, ancorché ricadenti in aree critiche per fenomeni alluvionali, per la natura stessa delle varianti. Infatti la variante 11 prevedeva lo stralcio di una viabilità di progetto e la variante 12 prendeva atto di uno stato di fatto (stazione ferroviaria).

Successivamente, verificato il contenuto della variante al PRG così come adottata in via definitiva, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha comunicato all'Amministrazione comunale, con nota del 15 giugno 2023, protocollo provinciale n. 467140, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), la sospensione dell'iter di approvazione della variante in oggetto, in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano.

Il Comune di Mezzana, in data 26 luglio e 9 agosto 2023, con note di protocollo nn. 579726 e 612684, ha trasmesso al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio gli elaborati richiesti, modificati secondo quanto richiesto nella nota precedente.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzana, adottata definitivamente con verbale di deliberazione consiliare n. 9 di data 24 marzo 2023, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante non sostanziale al P.R.G. del Comune di Mezzana in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 18 aprile 2023 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto) è stato concluso alla data del presente provvedimento con un ritardo di giorni 14 rispetto al termine di legge, al netto dei giorni di attesa delle integrazioni/modifiche richieste al Comune.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la “Variante 22”, variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzana, di cui all’ art. 39, comma 2, della legge provinciale 4 agosto 2015, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 9 di data 24 marzo 2023, con le modifiche conseguenti alla nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 15 giugno 2023, protocollo provinciale n. 467140, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell’Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 2/23, trasmesso in data 25 gennaio 2023, prot. n. 66849, corrispondente all’Allegato A), la nota di data 15 giugno 2023, protocollo provinciale n. 467140, corrispondente all’Allegato B) e l’elenco degli elaborati digitali, corrispondente all’Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l’impronta informatica, calcolata con l’algoritmo SHA256;
- 3) di dare atto che l’approvazione della variante sostanziale al PRG del Comune di Mezzana costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l’autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 5) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell’articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C ELENCO CODICI HASH

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 39, comma 2, della l.p. 04.08.2015, n. 15

Trento, 25 FEBBRAIO 2023

Prat. 2982 – parere n. 2/23

OGGETTO: COMUNE DI MEZZANA: Variante 2022 al Piano Regolatore Generale - Rif. to. Delib. Consiliare n. 20 dd. 10 ottobre 2022 – prima adozione (pratica 2982).

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime in merito il seguente parere:

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 20 d.d. 10 ottobre 2022, pervenuta in data 2 novembre 2022, Il Comune di Mezzana ha adottato una variante al PRG ai sensi degli artt. 37 e 39, commi 2 e 3 della L.P. n. 15/2015.

In data 10 novembre 2022, lo scrivente Servizio ha sospeso i termini procedurali di approvazione della variante per richiesta di documentazione integrativa

La trasmissione della predetta documentazione di piano risulta essere stata integrata dall'Amministrazione comunale in data 29 novembre 2022, consentendo il riavvio del procedimento. In data 12 dicembre 2022, tenuto conto delle esigenze istruttorie legate soprattutto all'adeguamento del PRG alle specifiche tecniche concernenti l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali (rif. art.44 comma 4 LP 15/2015), il termine del procedimento fissato ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della l.p. n. 15/2015 è stato sospeso per 20 giorni dallo scrivente Servizio in data 22 dicembre 2022.

Elementi della variante

Gli elementi principali della Variante sono costituiti dalla Relazione Tecnica, dalle Norme di Attuazione del PRG con relativo testo di raffronto/testo finale, particelle catastale gravate da uso

civico, TAV. 1.1 – sistema ambientale, TAV 1.2 – sistema infrastrutturale, TAV , TAV 2.1 – sistema infrastrutturale, TAV 2.2-comparativo, TAV 2.3 .sistema ambientale.

La variante non risulta corredata dal documento di rendicontazione urbanistica, in quanto nella relazione allegata si richiama che “data la natura meramente rappresentativa della situazione vigente della documentazione prodotta, si ritiene in questa fase di prescindere dall’analisi richiamata nel titolo”.

Si riportano di seguito i pareri dei Servizi provinciali invitati alla **Conferenza di servizi istruttoria** di data 17 gennaio 2023.

Il Servizio Impianti a fune e piste da sci in sede di Conferenza di servizi evidenzia che la variante in esame non interferisce con il sistema delle aree sciabili ricadenti nel territorio comunale di Mezzana.

Il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con parere di data 18/01/2023 richiama “la necessità di inserire nelle Norme di Attuazione all’art. 13 il seguente riferimento relativo alle Misure di Conservazione: “Nelle Aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97”.

Il Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza con parere di data 17/01/2023 esprime quindi parere positivo sulla variante al Piano Regolatore Generale in questione.

Il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale - Settore gestione piste ciclopeditoni con parere di data 13/01/2023 non rileva alcuna osservazione alla variante.

L’ Agenzia per la Depurazione Servizio Gestione degli impianti con parere di data 12/01/2023 comunica quanto segue.

“Con riferimento alla nota prot. 856646 d.d. 13/12/2022 si esprime, per quanto di competenza, parere positivo subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni : - considerato che nel corso dell’anno 2021 è stato avviato l’iter per l’approvazione del “Progetto per l’ampliamento del depuratore di Mezzana, sito nel comune di Mezzana in località Cei in C.C. Mezzana”, che a breve l’iter verrà concluso e che a seguito di tale approvazione verranno modificate le fasce di rispetto e la destinazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento (così come riportato negli elaborati di progetto allegati alla presente), si evidenzia l’opportunità di recepire, già con la variante in corso, la previsione urbanistica predisposta con tale progetto. In caso contrario le fasce di rispetto previste per il depuratore di tipo A, destinazione urbanistica “AREE DI RISPETTO – FASCIA DI RISPETTO DEPURATORI TIPO A” identificata nella variante con il file G109.SHP e di tipo B, destinazione urbanistica “AREE DI RISPETTO – FASCIA DI RISPETTO DEPURATORI TIPO B” identificata nella variante con il file G110.SHP, dovranno essere adeguate a quelle approvate con Delibera della Giunta Provinciale n. 1917 dd. 22/02/1993 allegate in copia e in formato .SHP; - la destinazione urbanistica prevista per parte della p.ed. 438 come “AREE PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE” identificata con il file F805.SHP dovrà essere modificata come evidenziato nel file in formato .SHP allegato. Nel caso in cui venga recepito quanto prospettato al punto precedente tale previsione andrà ulteriormente estesa alla zona dove è previsto l’ampliamento”.

L’ Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente con parere di data 12/01/2023 comunica quanto segue.

“Sono stati esaminati gli elaborati relativi al PRG utilizzando gli shape file inviati sovrapponendoli ad alcuni tematismi di inquadramento generale: Carta Tecnica Provinciale, Ortofoto (volo Agea 2020), idrografia provinciale, ecc... Dalle analisi sopra descritte non si sono rilevati elementi in ostativi rispetto alle varianti proposte. Per quanto riguarda le tavole del PRG e le relative Norme di Attuazione, si riportano le seguenti indicazioni.

TUTELA DEL SUOLO

L’art. 251 del d.lgs. 152/2006 prevede che “le regioni, sulla base dei criteri definiti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (ex APAT oggi ISPRA), predispongano l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica”, inoltre l’art. 77bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i. (TULP) al comma 10 prevede che “l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente predisponga l’anagrafe dei siti da bonificare, in osservanza delle disposizioni statali in materia. “ L’inserimento di un sito nell’anagrafe deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie), nonché da un'apposita appendice tecnica al piano regolatore generale dei comuni interessati, che - in deroga alle leggi provinciali vigenti - è approvata e progressivamente aggiornata da ciascun comune sulla base dei dati dell'anagrafe. L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve inoltre essere comunicato all'ufficio tecnico erariale competente". Il sopra citato art. 18 secondo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47 è stato abrogato e sostituito dall'art. 30 terzo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. A tal fine risulta quindi necessario segnalare nella cartografia del piano, nonché corredare di specifica norma, i siti oggetto di procedimento ed in particolare i seguenti:

Siti inseriti in Anagrafe

Codice SNC114001

Denominazione LOC. MARILLEVA 1400 - RESIDENCE ABETE - HAPPY HOLYDAYS

Gruppo Siti non contaminati

Codice SNC114004

Denominazione LOC. MARILLEVA 1400 - CONDOMINIO COPAI

Gruppo Siti non contaminati

Le informazioni relative ai sopraccitati siti sono presenti nella pagina web della scrivente Agenzia alla sezione "Suolo - Rifiuti" con l'esatta estensione areale, mentre per le destinazioni d'uso ammesse è possibile contattare la "U.O. Rifiuti e bonifica dei siti inquinati". In merito alle discariche per rifiuti inerti, preme evidenziare che la pianificazione vigente si basa su un Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti approvato negli anni '90, e successivamente aggiornato per stralci. Per il territorio comunale di Mezzana risulta che negli anni successivi sono state pianificate 3 (tre) discariche di inerti denominate: Mas Brusà, Paludi e Pilai. In un'ottica di pianificazione del territorio si richiede che queste vengano riportate nel PRG sia in cartografia (con apposito retino) che nelle NdA come "discariche di progetto", ovvero che vengano stralciate dal suddetto Piano nel caso si decidesse di non utilizzarle in futuro.

TUTELA DELLE ACQUE

Norme di attuazione. Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. Preme evidenziare che la Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PUP, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e successivamente aggiornata, riporta la Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione per pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Norme di attuazione. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 447/95, sarà necessario predisporre e presentare unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire una valutazione previsionale del clima acustico. Dai risultati di tale valutazione sarà possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004".

Il **Servizio Geologico** con parere di data 12/01/2023 evidenzia che la Var. 10 da "area residenziale di completamento" ad "agricola secondaria". L'area in esame, ubicata in corrispondenza del settore orientale dell'abitato di Roncio, è classificata nella cartografia della CSP, in penalità P3 per crolli rocciosi. Tuttavia, in relazione alla proposta di modifica da parte dell'amministrazione, che prevede una diminuzione dell'esposizione al pericolo geologico, si ritiene per quanto di competenza la variante ammissibile. Non si rilevano nella documentazione in oggetto altri elementi di merito".

Il **Servizio Bacini montani** con parere di data 4/01/2023 richiama che "le varianti proposte, per quanto si localizzino in gran parte in aree critiche per fenomeni alluvionali, sono ammissibili poiché non comportano un aggravio in termini di esposizione alla pericolosità rispetto alla situazione vigente, configurandosi quali stralci di aree edificabili e varianti di interesse pubblico per stralcio di aree soggette ad esproprio".

Il **Servizio Opere Stradali e Ferroviarie** con parere di data 12/01/2023 evidenzia quanto segue.

"Con riferimento alla richiesta n. prot. 856646 di data 13.12.2022, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1) Si fa presente che lo scrivente Servizio Opere stradali e ferroviarie ha in previsione l'opera S-884 "Realizzazione dell'allargamento della viabilità nei pressi della nuova rotatoria da realizzarsi sulla ex SS 42, in loc. Le Crozze (2° intervento S-795)".

2) in merito alla variante n.6 si chiede di adeguare la rappresentazione delle fasce di rispetto, uniformandola a quanto previsto per le aree confinanti con la stessa destinazione urbanistica

3) si suggerisce di valutare l'opportunità di implementare l'art. 63 delle Norme di Attuazione con la tabella B relativa alle fasce di rispetto stradali al di fuori delle aree destinate all'insediamento

4) per le parti ricadenti nel territorio comunale, inserire il tracciato completo della ciclovia provinciale della Val di Sole denominata CV TN04 SOLE, che ai sensi della L 2/2018 ha un valore gerarchico di tipo regionale ed è riportata nel sito: https://webgis.provincia.tn.it/wgt/lang=it&topic=15&bgLayer=orto2015&layers=ciclovie_pat,elementi_ciclovieri_pat,bicigrill_pat,cippi_pat,contabici_pat,fontane_pat,ammcom&X=5119435.82&Y=654411.49&zoom=0&layers_visibility=true,true,true,true,true,true,false;

5) si ricorda inoltre che la L 2/2018, tra le altre cose, prevede all'art.8, commi 4 e 5, quanto segue: "4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche." "5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale." Riguardo agli edifici pubblici e di interesse pubblico, questi aspetti sono evidenziati anche nell'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile";

6) al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore: "L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).";

7) In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto ferroviario, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nel D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 art. 49. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi delle sopraccitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;

8) indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti".

Il **Servizio artigianato e commercio** con parere di data 19/01/2023 ritiene "che le disposizioni introdotte nella parte quinta "Programmazione urbanistica del settore commerciale" risultino conformi ed adeguate ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm.. Per completezza si segnalano solo i seguenti refusi: - all'articolo 75, comma 3 l'ultima parola "provinciale" va sostituita con "commerciale"; - all'articolo 76, comma 3 "del punto 2" va sostituito con "del punto 3.2".

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Come illustrato nella relazione allegata al piano tra gli obiettivi della Variante 2022 al PRG del Comune di Mezzana vi è quello di adeguare le Norme di Attuazione - risalenti ormai nella stesura base al 2011 - alle modifiche intervenute nella legislazione provinciale in materia urbanistica, in particolare con l'entrata in vigore della L.p. 4 agosto 2015, n. 15 e del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale di esecuzione della medesima emanato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. Ai sensi delle disposizioni della L.P. 15/2015 e del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale di attuazione (art. 104, comma 2 bis), la variante al PRG ha provveduto a convertire gli indici edilizi stabiliti dallo strumento di pianificazione in Superficie utile netta Sun e definire l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, in numero di piani.

Tra le modifiche più significative introdotte con la presente riproduzione cartografica riguarda l'introduzione delle zone relative alle aree agricole e agricole di pregio (artt. 37 e 38 del PUP). Di conseguenza sono state quindi ripериметrate le zone agricole primarie e secondarie già presenti nel PRG in vigore. Risultano essere state stralciate altresì le Aree soggette ad esproprio (art. 48 L.P. 15/2015), e le aree edificabili su richieste dei privati ai sensi dell'art. art. 45 c. 4 - L.P. 15/2015. Come da art 39 c.1 lett. k - L.P.15/2015, risulta essere infine stata stralciata l'area di una zona

edificabile soggetta a piano di lottizzazione i cui termini per la presentazione di istanze di utilizzo è scaduta da più di 10 anni.

Relativamente agli aspetti cartografici si richiama in particolare alla necessità che gli adeguamenti del PRG al PUP presentino una corretta interpretazione nell'individuazione dei limiti di zona così come peraltro evidenziato nell'istruttoria dello scrivente Servizio. Eventuali nuove zonizzazioni introdotte in variante e derivanti dal recepimento di piani o progetti sovraordinati al PRG e già attuati devono altresì essere individuati all'interno della relazione illustrativa.

Per quanto attiene le modifiche che la presente variante introduce, si rileva quanto segue.

Le richieste di variante accolte sono state riclassificate correttamente con due distinte destinazioni attribuendo il "verde privato" negli ambiti ricompresi o più prossimi ai centri abitati e assegnando "area agricola di rilevanza locale" ai lotti residenziali di superficie più estesa e in diretta contiguità con le aree agricole esistenti. Si richiede a tal proposito una conferma esplicita che la Variante proposta ha puntualmente verificato che le aree modificate non abbiano maturato indici edificatori e non siano state già utilizzate per incrementi volumetrici.

Relativamente all'adeguamento degli indici urbanistici del proprio PRG alle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio della l.p. n. 15/2015, si ritiene necessario che con l'adozione definitiva del piano vengano fornite adeguate analisi delle caratteristiche del tessuto insediativo urbano, in particolare riguardanti esempi concreti di tipologie edilizie realizzate, al fine di ponderare l'incidenza volumetrica degli elementi strutturali (muri, solai e vani scala-ascensore) sul volume totale costruito (volume lordo), e verificare altresì i coefficienti di trasformazione tra indici urbanistici vigenti e nuovi parametri edificatori.

Si ritiene inoltre necessario una verifica del dimensionamento delle aree a verde pubblico e di quelle a parcheggio nel rispetto dei limiti inderogabili del D.M. 144/1968, e con particolare riferimento ai singoli centri abitati interessati dallo stralcio dal vigente PRG di aree destinate a verde e parcheggio pubblico.

Relativamente alle NTA si osserva in via generale che la variante predispone un aggiornamento delle NTA vigenti in adeguamento alla LP 15/2015, rimanendo cosicché pressoché invariato l'impianto normativo vigente.

Rispetto agli interventi ammessi in area agricola su edifici esistenti è necessario fare chiarezza. Si ritiene innanzitutto opportuno esplicitare nel testo normativo che il vincolo di destinazione d'uso degli edifici realizzati in area agricola è perenne, come stabilito dall'articolo 112 della l.p. n. 15/2015; per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della l.p. n. 15/2015 – per i quali sussiste il vincolo di destinazione agricola disposto dalla l.p. n. 1/2008 o in precedenza dalla l.p. n. 22/1991, vale la disciplina transitoria fissata dall'articolo 121, comma 19 recentemente innovata.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola e gli edifici dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, vigono le disposizioni stabilite all'articolo 112 comma 11 della l.p. 15/2015, che ammette gli interventi di recupero di cui all'art. 77. Lo stesso articolo 112 individua l'obbligo dei PRG di definire i limiti di tali interventi al fine di ammettere l'applicazione della norma. E' pertanto necessario che detti limiti siano definiti in forma espressa, sia in termini percentuali di ampliamento sia in termini di funzioni ammissibili. Si ricorda la necessità che gli ampliamenti consentiti siano, in ogni caso, coerenti con gli ampliamenti ammessi dalle categorie di intervento di cui al citato art. 77 della l.p. 15/2015, e quindi non superiori al 20% previsto per la categoria della ristrutturazione. E' facoltà del PRG di individuare limiti maggiormente restrittivi."

Per le strutture e manufatti di cui al comma 3 dell'art. 38 realizzati dopo la data di adozione del Piano Urbanistico Comprensoriale (7 dicembre 1975) chiarisca il Comune se tale limitazione è presente nel piano in vigore; si evidenzia che tale limitazione pare applicarsi indistintamente a tutte le fattispecie in area agricola anche ammessi dal PUP. Tale chiarimento va condotto anche relativamente al comma 5 dell'art. 40.

Relativamente al comma 5 secondo periodo dell'art. 38 (è vietato il cambio di destinazione d'uso. Qualora le aree siano individuate come agricole anche dal PUP, il cambio di destinazione d'uso è vietato per gli edifici costruiti dopo il 10 aprile 1993) si segnala al Comune che i cambi di destinazione a cui la norma fa cenno paiono indistintamente riferiti sia ad immobili ad uso agricolo

sia ad edifici dismessi. La norma va quindi rivista considerato il distinguo tra le 2 fattispecie. In particolare per gli edifici di cui al comma 11 art. 112 lp 15/2015 spetta alle norme disciplinare gli interventi con riferimento art. 77 della ledesima LP, determinando il massimo ampliamento oltre agli ulteriori limiti che il PRG è chiamato a introdurre. Tale rilievo va esteso anche ai contenuti del comma 6 dell'art. 38, del comma 4 art. 39 e del comma 4 art. 40, anche con riferimento all'ampliamento massimo ammesso nella misura del 25 % che eccede i limiti di cui all'art 77 della LP 15/2015.

In merito ai piani attuativi, ai permessi di costruire convenzionati e ad eventuali ulteriori accordi urbanistici, convenzioni o accordi, comunque denominati, si chiede di chiarire l'appartenenza alle tre fattispecie di cui alla Circolare dell'Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione di data 11 marzo 2019 avente oggetto "scadenza al 31 marzo 2019 per l'adeguamento previsto dall'articolo 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. di data 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. Verificata tale appartenenza, andrà chiarito per quali piani/permessi/accordi, la conversione in SUN sia dovuta o meno, verificando conseguentemente l'articolo di riferimento e i relativi parametri.

In merito alla disciplina delle altezze si osserva che il parametro è espresso in via generalizzata e risulta non riconducibile alle definizioni di cui al RUEP a cui va fatto riferimento. Una volta ridefiniti i parametri, andranno verificati gli effetti attesi rispetto al parametro in vigore e alle tipologie edilizie di riferimento per territorio, fornendo elementi chiarificatori attraverso la relazione illustrativa.

Relativamente alla normativa riguardante la trasformazione in alloggi per il tempo libero e vacanze si richiede una verifica dei contenuti in considerazione dell'abrogazione delle disposizioni regolamentari approvate con DPP n° 18-50/Leg di data 13 luglio 2010. In merito alla definizione di volume quale riferimento per l'applicazione del contingente volumetrico per residenza per tempo libero vacanze - secondo le disposizioni di cui all'art. 57, della LP n. 1/2008, si evidenzia che è necessario riferirsi alla definizione del volume lordo fuori terra di cui all'art. 3, comma 3, lette O bis) del R.U.E.P. Relativamente all'art. 84, comma 3 in tema di misurazione si ribadisce quanto osservato per il precedente art. 82. Relativamente all'art 84, comma 3 delle NTA il riferimento per gli ampliamenti rimane il Volume lordo e non la SUN. Relativamente al comma 6 dell'art. 85 risulta opportuno lo stralcio in quanto non coerente con le disposizioni provinciali. Si richiede altresì una verifica in sede di adozione definitiva relativamente ai contenuti di cui all'art. 85 comma 4 e la relativa coerenza con la normativa provinciale in tema di cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali.

Modifiche ai contenuti del PUP

L'istruttoria condotta dallo scrivente Servizio evidenzia quanto segue.

- Risultano perimetrati con categoria di intervento e numero di schedatura, tutti gli edifici del centro storico e gli edifici esterni al centro storico, con riferimento alla vigente cartografia P.G.I.S. del Comprensorio della Val di Sole (GP 18170 dd 14/12/2992). A tal proposito si richiede se sia necessario da parte dell'Amministrazione predisporre apposita cartografia a scala di maggior dettaglio. L'indicazione del numero di ogni singola particella visibile nella cartografia al 2.880, rende infatti poco leggibile la cartografia stessa;
- Sono state inserite le perimetrazioni tali e quali, di aree agricole del PUP e aree agricole di pregio del PUP, tuttavia le aree di "risulta" ossia tutti gli sfridi attorno a tali aree hanno mantenuto la vigente destinazione di area agricola primaria. Non risulta pertanto corretta tale interpretazione anche in considerazione che le perimetrazioni del PUP non sono su base catastale;
- Anche la perimetrazione delle aree a bosco e delle aree a pascolo sembrano ricalcare esattamente la perimetrazione del PUP andando quindi a ridefinire tutte le aree boscate della vigente pianificazione comunale.
- La stessa perimetrazione delle aree ad elevata integrità sembra ricalcare esattamente la perimetrazione del PUP andando quindi a ridefinire tutte le aree improduttive indicate nel PUC della Val di Sole (nelle successive varianti al PRG non sono mai state inserite nelle Norme di attuazione né in cartografia, essendo solo estratti di cartografia relativa al solo centro abitato).
- E' stata inserita in cartografia la perimetrazione delle aree sciabili (D208_P) come da PUP, non presente nella vigente pianificazione.
- Anche l'idrografia lineare (Z104_L) ed il tematismo dei laghi (Z101_P) sono stati presi tali e quali dal PUP; E' stata inserita l'idrografia poligonale (Z102_P) in maniera non del tutto coerente con la vigente pianificazione (ne con le indicazioni del PUP che prevede idrografia poligonale per il solo torrente Noce): da

verificare soprattutto nei casi di presenza sia di idrografia lineare (da PUP) che poligonale (da catasto?) cfr. Allegato9 (rio Valletta);

Note **legenda**:

- Mancano alcune indicazioni: es. "Ferrovia locale esistente" F428_L; "azienda agricola" E205_P;
- La viabilità principale poligonale è indicata con campitura rossa (da correggere, come correttamente indicato invece in cartografia);
- Il tematismo "sito archeologico" Z303_P non è indicato con la colorazione da legenda standard (da correggere, come correttamente indicato invece in cartografia);
- Manca etichetta "RL" per le riserve locali;

Nella sezione "Insediamenti storici":

- sono riportati gli articoli riferiti al P.G.I.S. vigente (1992): in sede di adozione definitiva verificare necessità di integrare ed aggiornare rispetto al nuovo testo normativo;
- il cartiglio per la categoria A208_P demolizione è "R6" (anziché R5);
- sembra non corretto il cartiglio utilizzato per le categorie "art. 19, 20, 21 PGIS" rispetto a quanto indicato nella relazione e in cartografia (R3 – A205_P);
- da chiarire a cosa sia riferito il cartiglio R4 – A208_P utilizzato in cartografia;
- è indicato codice SHP A211 che tuttavia non è presente nei dati;

Note **Sistema Infrastrutturale**:

- non è completa la rappresentazione delle fasce di rispetto stradali (ad es. in corrispondenza della viab. Esistente IV cat. zona Ortisè – Menas);
- manca la rappresentazione della viabilità locale lineare che andrà indicata in sovrapposizione alla viabilità locale poligonale (non risulta possibile, dalla cartografia PdF adottata, distinguere i tratti esistenti da quelli di progetto e di potenziamento *mancano anche le etichette nella viabilità locale poligonale di progetto e di potenziamento*);
- sembra non completa la rappresentazione della viabilità locale esistente, rispetto alla vigente pianificazione (ad es. p.f. 698 CC Menas cfr. Allegato8) ecc ecc.;
- sono indicati anche due tratti di viabilità locale di progetto (senza tuttavia l'indicazione di "Ln" etichetta, in cartografia) che non trovano riscontro nel vigente PRG (p.f. 570 e p.f. 160 CC Mezzana);
- la perimetrazione dei centri storici deve essere portata in primo piano, altrimenti risulta non ben leggibile nelle tavole PdF (a tratti oscurata dalla viabilità poligonale);
- è stato inserito il tematismo di "pista ciclabile" (F420_L) non presente nella vigente pianificazione;
- la rappresentazione della viabilità sembra non del tutto corretta, in particolare è stato classificato come 3^a cat un tratto di viabilità che risulta invece di 4^a cat sia nel vigente PRG che nel PUP cfr. Allegato4; nella zona di Marilleva, la viabilità di 4^a cat è stata declassata a locale;
- l'ambito di protezione fluviale (Z312_P) non sempre risulta leggibile in cartografia .PdF (da portare in primo piano);
- tutto l'ambito della stazione ferroviaria è stato completamente ridefinito (probabilmente sulla base dello stato reale dei luoghi) senza essere in alcun modo segnalato come modifica: ad es. p.f. 1557/4 CC Mezzana diventa parte area a parcheggio e parte area stazione ferroviaria. Cfr. Allegato5. Stessa cosa vale anche per la viabilità e per l'area a parcheggio su p.f. 1911/10 CC Mezzana ecc..
- è stato inserito il percorso pedonale (F418_L) di collegamento tra la stazione ferroviaria e l'abitato (non presente nel vigente PRG);
- gli impianti a fune (F441_L) sono indicati con campitura non standard (linea nera anziché rossa) e sono stati aggiornati rispetto alla vigente pianificazione (*senza segnalazione di modifica/aggiornamento*);
- nella cartografia in scala 1:10.000 sembra mancante la rappresentazione della carta tecnica provinciale per tutta la parte di territorio esterno al Comune di Mezzana;
- nel Database della Soprintendenza non sono indicati vincoli diretti né indiretti per il territorio del Comune di Mezzana, nel PRG sono riportati n.3 vincoli indiretti (Z302_P) e n.14 vincoli indiretti (Z301_P) senza alcun elenco descrittivo all'interno delle NdA, da chiarire; tutte le aree di "vincolo diretto" sono indicate anche con il simbolo puntuale di "elemento puntuale vincolato" Z320_P;
- sono state inserite n.3 aree a tutela archeologica (Z303_P) sia nel sistema infrastrutturale che nel sistema ambientale: da verificare con parere soprintendenza;
- come nel vigente PRG sono indicate in legenda e nelle NdA le "piste da sci per fondo" D212_P ed anche "aree per campeggio" D216_P che tuttavia non sono presenti in cartografia;
- nella cartografia (tav. 1:2.880) in alcune aree a verde pubblico (F301_P) è presente il cartiglio "P" che non trova riscontro né in legenda né all'interno dell'art.50;
- nelle aree a parcheggio non è indicato il cartiglio "P" come da legenda;

Abitato di Ortisè:

- nella perimetrazione dei singoli edifici del centro storico sono state introdotte svariate differenze rispetto al PGIS vigente senza essere indicate come modifiche né citate nella relazione illustrativa, ad es. p.ed. 88 CC Ortisè (ristrutturazione nel vigente, diventa risanamento in 1^a adozione), gli edifici p.ed. 100, p.ed.104 CC Ortisè non presenti nel vigente diventano "ristrutturazione" con numero di scheda: 0; edificio p.ed. 57/1 CC

Ortisè (storico isolato) che sembra non presente nel vigente PGIS, risulta ora indicato come R3 con nr. di schedatura 6;

- in corrispondenza di p.ed.1 CC Ortisè è indicata l'unica area per servizi "religiosa" (F205_P che non è tuttavia presente in legenda) in sovrapposizione con la categoria di intervento R1 restauro (senza l'indicazione di centro storico isolato);

- non è visibile in cartografia PdF l'etichetta "Cb" per l'area residenziale di nuova espansione assoggettata a PL;

Abitato di Menas:

la perimetrazione A205_P edificio R3 nr. 28 risulta sovrapposta anche a nr. 26, 27, 30 e 31; edificio p.ed.2/2 CC Menas è indicato con nr. 24 (presente già su p.ed.19 come da PGTIS vigente);

- non è visibile in cartografia (1:2.880) l'etichetta "RU 2" piano di riqualificazione urbana, interno al centro storico (correttamente indicato nel dato shp Z512_P);

Abitato di Daiale:

- p.ed. 186 CC Mezzana è indicata come A206_P R4 con nr.1 ma sembra non presente nella vigente pianificazione; p.ed. 145/1 CC Mezzana indicato con nr.1 anziché n.3 (come da vigente pianificazione);

Abitato di Moresana:

- p.ed. 249 e p.ed. 149/2 CC Mezzana sembrano erroneamente classificate R1 essendo invece Ripristino tipologico nel vigente PGIS (quindi R3) ,

Abitato di Roncio:

- nel centro storico è inserita la destinazione di area a parcheggio (p.f. 1297/2 e limitrofe CC Mezzana) che sembra non trovare riscontro nella vigente pianificazione; da chiarire inoltre la presenza di alcune seppur ridotte aree agricole secondarie all'interno della perimetrazione del centro storico;

- p.ed 183/2 CC Mezzana indicata con nr. 17 anziché n. 12 (come da vigente pianificazione);

- parte di p.ed. 176 CC Mezzana indicata R2 con nr. 18 anziché 19 (come da vigente pianificazione); p.ed. 183/1 CC Mezzana indicata con nr. 14 anziché n. 11 (come da vigente pianificazione);

Zona Mezzana "Segheria":

- gli insediamenti storici sparsi sono tutti sovrapposti ad altre destinazioni di piano (zona residenziale, attrezzature e servizi pubblici ecc.);

- p.ed. 127 CC Mezzana indicata come "area agricola secondaria", nel vigente PGTIS è indicata invece come edifici storici sparsi, con varie schedature (categoria Ristrutturazione e anche demolizione);

Abitato di Mezzana:

- all'interno del centro storico la numerazione e la categoria di intervento assegnata alle singole schedature, in alcuni casi non corrisponde esattamente al vigente PGTIS (es. p.ed. 188/1, 188/3, 400, 13, 58/2, 97/4, 96/2, 110/1, CC Mezzana ecc.);

- alcuni edifici presentano sovrapposizioni di categorie di intervento es. p.ed. 27 CC Mezzana;

- parte di p.f. 216/5 CC Mezzana e limitrofe hanno destinazione di "area residenziale di completamento" interna al centro storico isolato: da verificare;

nel territorio esterno al centro storico:

- sono indicati svariati insediamenti storici isolati che sembrano non trovare riscontro nella vigente pianificazione, da chiarire (es. p.ed. 129/1, 248, 229/1, 129/2, 189, 191/1, 192/2, 197, 195/1, 196/1, 194, 208, 39/1, ecc. CC Mezzana),

- è stata eliminata la previsione di "viabilità di 4^ cat. di progetto" in corrispondenza di p.f. 314 CC Mezzana, senza essere segnalata come modifica;

- non sono visibili in cartografia .PdF (2.880) l'etichetta "S" per l'area sportiva sovralocale (p.ed. 460 CC Mezzana), l'etichetta "T" per le due aree infrastrutture tecnologiche per queste ultime inoltre, la specifica funzione assegnata dovrà essere ripresa anche all'interno del corrispondente art. 55;

- tutte le "aree a servizio sistema piste impianti" sono state zonizzate come area multifunzionale con specifico rif. art 37 (S7, S10, S11): da valutare inserimento in aree a servizi con specifico rif. art. 37 (S7, S10, S11);

- sono state inserite le fasce di rispetto del depuratore (non presenti nel vigente PRG) tuttavia vedi Allegato6;

- risulta non visibile nella tav. PdF 1:2.880 l'indicazione dell'unico "elemento puntuale non vincolato" Z318_N sull'area del cimitero di Mezzana, (per la presenza di doppio cartiglio "C" sull'area stessa), da verificare inoltre corrispondenza di tale elemento nelle norme di attuazione (sembra non presente);

- l'area residenziale di p.f. 595 CC Mezzana perimetrata come "residenziale di completamento B103_P" risulta invece "residenziale di nuovo impianto (L.C)" assoggettata a piano di lottizzazione, nella vigente pianificazione: da verificare [in corrispondenza di var 7] ;

- l'area residenziale di p.f. 435 e limitrofe CC Mezzana sembra avere cartiglio non corretto rispetto al vigente PRG;

- per l'area di p.ed. 477 CC Mezzana, non è visibile in cartografia (1:2.880) l'etichetta "RU A" correttamente indicata nel dato shp Z512_P (piano di riqualificazione urbana);

- nella riserva locale Z317_P manca l'etichetta "RL" nelle cartografie PdF (1:2.880 sistema infrastrutturale e sistema ambientale);
- non è visibile cartiglio "PL" nella tav. PdF 1:2.880 per l'area residenziale di nuova espansione (p.f. 466 CC Mezzana);
- non sono visibili, nella tav. PdF 1:2.880, anche i cartigli "Cc" e "Cd" per le due aree residenziali di nuova espansione assoggettate a PL nei pressi del cimitero di Mezzana;
- per le due aree alberghiere assoggettate a PL devono essere visibili in cartografia PdF sia il cartiglio "PL" che il cartiglio di zona "H";

Territorio aperto:

- sono indicati svariati insediamenti storici isolati con categoria di intervento e numerazione di schedatura che sembrano non trovare riscontro nella vigente pianificazione: da chiarire (es. p.ed. 440, p.ed.441, p.ed. 212, p.ed. 238, p.ed 130/1 /2 /3 /4, p.ed. 131, p.ed. 133, p.ed. 135 p.ed. 138/1 /2, p.ed. 140/1 /2 p.ed. 154, p.ed. 155/2, p.ed. 156/2 /3, p.ed. 157, p.f. 824/2, CC Mezzana, p.ed. 87 CC Ortisè, p.ed. 31 CC Menas) ecc. ;
- l'indicazione cartografica di "Piste da sci per discesa" sembra non del tutto coerente con la destinazione di zona (parte bosco e parte area agricola secondaria) cfr. Allegato7. Tale destinazione di zona, si evidenzia inoltre che nel PUP, è indicata invece come "pascolo" (interna all'area sciabile);

Note Sistema Ambientale:

- in entrambe le cartografie .PdF sono visibili anche tutti i tematismi del sistema infrastrutturale: da correggere;
- l'indicazione del Bene ambientale (n.12 mulino e segheria in CC Ortisè) dovrà essere inserita con il dato **Z322_N** altrimenti la sola indicazione poligonale risulta non leggibile in cartografia cfr. Allegato2;
- la perimetrazione della Tutela ambientale deve necessariamente essere ricondotta a quanto contenuto nella variante di adeguamento del PRG approvata con deliberazione GP n.122 dd 04/02/2005, come riportato nella relazione illustrativa del PUP2008 infatti: *"Il perimetro di tali aree [di tutela ambientale... ndr] è coincidente con quello definito dalla variante 2000 al PUP oppure dai piani regolatori che hanno condotto l'adeguamento alla variante stessa attraverso precisazioni dei limiti di tali aree, che sono in tal senso da intendersi come prevalenti"*. Cfr. Allegato3;
- non è visibile in cartografia (tav. ambientale 1:2.880) l'etichetta "SIB 114002" per il sito inquinato bonificato;
- è poco visibile anche l'area di protezione fluviale (Z312_P - da portare in primo piano nella cartografia .PdF);
- nella cartografia in scala 1:10.000 sembra mancante la rappresentazione della carta tecnica provinciale per tutta la parte di territorio esterno al Comune di Mezzana;
- è presente il dato shp Z321_N "elementi geologici" che tuttavia sembrano non visibili nella cartografia PdF (tavola 1:10.000) da integrare;
- due perimetrazioni di area vincolata (Z301_P e Z303_P) a Ortisè -chiesa di S.Rocco pellegrino, presenti nei dati .shp, non sono visibili nella cartografia PdF (1:2.880) *da portare in primo piano*;

Note dati SHP:

- è presente il dato **F413_L** viabilità di IV cat. di potenziamento che tuttavia non trova riscontro nella cartografia in formato PdF né nella vigente pianificazione (tav 3 - GP 1637 dd 29/07/2011): da chiarire;
- è presente il dato **E205_P** "area per azienda agricola" utilizzato per due edifici, che non trova specifico riscontro né nella cartografia vigente né nelle norme di attuazione (sia vigenti che adottate): da chiarire
- manca la perimetrazione **A102_P** per tutti gli insediamenti storici isolati;
- è stato utilizzato il dato **A206_P** (categoria "sostituzione edilizia") che tuttavia non è più contemplato nella legenda standard;
- è presente dato shp **D209_P** (area sciabile locale) in corrispondenza dell'area S11 p.ed. 466 CC Mezzana (area a servizio del sistema piste/impianti) ed in sovrapposizione all'area sciabile D208_P, senza essere citato in legenda e senza corrispondenza nella cartografia .PdF (da chiarire);
- il dato **Z910_P** perimetro tagli di mappa risulta non completo, non corretto negli attributi interni e con colorazione diversa da legenda standard;
- è stato utilizzato **F708_P** ponte/viadotto/cavalcavia ferroviario, anche per la viabilità non ferroviaria (da usare F508_P per quest'ultima)
- l'area del cimitero di Mezzana (p.ed. 119 CC Mezzana) **F801_P** va perimetrata con unico poligono (anche per evitare duplicazioni di etichette);
- per la ZSC è stato erroneamente utilizzato shp Z309_P (anziché il corretto Z328_P come indicato in legenda) inoltre nelle due cartografie al 10.000 dovrà essere riportata anche l'etichetta con l'indicazione "ZSC";

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Mezzana si formula parere positivo al fine del prosieguo dell'iter di approvazione prospettando le osservazioni sopra espresse per la modifica dei relativi contenuti.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. ROMANO STANCHINA -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497010-7044

F + 39 0461 497079

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

web www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI
MEZZANA

S013/2023/18.2.2-2022-174 /AC-FB

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Comune di Mezzana: Adozione definitiva variante 2022 al PRG – variante non sostanziale ai sensi dell'art. 37 e 39 della L.P. 15/2015. - Rif. delib. Consiglio Comunale n. 9/2023 dd 24 marzo 2023– adozione definitiva (pratica 2982).

Con deliberazione consiliare n. 20 d.d. 10 ottobre 2022, pervenuta in data 2 novembre 2022, Il Comune di Mezzana ha adottato una variante al PRG ai sensi degli artt. 37 e 39, commi 2 e 3 della L.P. n. 15/2015.

In data 25 gennaio 2023, lo scrivente Servizio ha trasmesso all'Amministrazione comunale il proprio parere di competenza affinché si potesse procedere all'adozione definitiva della variante.

In data 17 aprile 2023 risulta essere stata trasmessa l'adozione definitiva della variante 2022 al Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzana, ai sensi degli artt. 37 e 39, commi 2 e 3 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.

In merito al contenuto della variante così come definitivamente adottata e del parere sopra richiamato dello scrivente Servizio dall'Amministrazione comunale di Mezzana, si osserva quanto segue.

Relativamente agli aspetti cartografici, in sede di prima adozione si richiamava alla necessità che gli adeguamenti del PRG al PUP presentassero una corretta interpretazione nell'individuazione dei limiti di zona così come peraltro evidenziato nell'istruttoria dello scrivente Servizio. Rispetto a quanto appena evidenziato, l'istruttoria dello scrivente Servizio rileva ancora che l'adeguamento sembra ricondursi a una semplice sovrapposizione delle aree del PUP relativamente alle aree agricole, alle aree a bosco e delle aree ad elevata integrità.

Relativamente alle aree agricole si osserva che le agricole di pregio risultano confermate come in prima adozione, fatto salva una modifica a seguito dell'eliminazione dell'idrografia poligonale e delle aree agricole collocate lungo la viabilità comunale di collegamento con l'abitato di Ortisé. Le aree a bosco e le aree ad elevata integrità risultano invece del tutto confermate.

Si ritiene pertanto opportuno che, prima dell'approvazione della variante, l'Amministrazione comunale provveda a una ulteriore verifica di tali perimetri così come richiesto in sede di prima adozione. Lo scrivente Servizio ritiene altresì di prendere tuttavia atto che all'interno della relazione illustrativa *"si fa notare che la documentazione non introduce in merito nuove varianti cartografiche, salvo modesti adeguamenti di dettaglio, al fine di uniformare le specifiche zonizzazioni contenute nella cartografia PUP 2008 alle realtà catastali e/o fisico-orografiche (art. 11 comma 4 – PUP 2008) che, nella scala adottata per la riproduzione del territorio comunale, hanno dovuto essere opportunamente riconfigurate"*.

In sede di prima adozione si faceva altresì presente che l'area residenziale individuata dalla p.f. 595 CC Mezzana perimetrata come "residenziale di completamento B103_P", ovvero la variante non segnalata e limitrofa alla variante individuata con il n°7, risultava nel PRG vigente "residenziale di nuovo impianto (L.C)" assoggettata a piano di lottizzazione, e se ne richiedeva pertanto una verifica dei contenuti in sede di adozione definitiva. Esaminate le controdeduzioni si ritiene di osservare che le motivazioni a supporto della variante è il semplice dato della superficie inferiore a mq 2500, e che la p.f. 497 garantisce gli accessi e l'urbanizzazione. Si ritiene che la nuova previsione urbanistica del lotto in esame sia eventualmente da verificare all'interno dell'intero dell'ambito individuato come "area residenziale di nuovo impianto LC" in cui risulta inserito, rispetto al quale verificare l'opportunità o meno di mantenere la necessità di predisposizione di piano attuativo ai sensi della normativa urbanistica provinciale, o quantomeno verificare o documentare lo stato di attuazione dell'area individuata dal PRG come residenziale di nuovo impianto.

Per quanto attiene agli insediamenti storici e alle osservazioni avanzate dallo scrivente Servizio, le controdeduzioni fanno riferimento all'Abaco edifici storici sparsi che, tuttavia, si osserva che non risulta contemplato come documento all'interno della variante.

Relativamente alle altre osservazioni contenute nel parere di competenza dello scrivente Servizio di data 25 gennaio 2023, anche relativamente alle NTA, si osserva un generale recepimento delle osservazioni in esso contenute.

In data 8 giugno 20123 risulta peraltro pervenuto il parere richiesto al Servizio bacini montani per le varianti introdotte in sede di adozione definitiva, il quale ribadisce che "le varianti introdotte in sede di adozione definitiva si ritengono ammissibili, ancorché ricadenti in aree critiche per fenomeni alluvionali, per la natura stessa delle varianti. Infatti la variante 11 prevede lo stralcio di una viabilità di progetto e la variante 12 prende atto di uno stato di fatto (stazione ferroviaria)".

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata in adozione definitiva dal Comune di Mezzana, si prospettano all'Amministrazione comunale la verifica dei contenuti del piano secondo le osservazioni sopra espresse al fine della sua approvazione.

Distinti saluti

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALL. C - 2982 MEZZANA - ELENCO CODICI HASH ELABORATI DI VARIANTE

Impronta	Nome Originale
V1 57AF91C4FB4F520FD812B0B8C4A0533E11EC8AF600187DD085450D6CE6364632	2023-08-06-STAMPE-MEZZANA-INFRASTRUTTURALE-10000.pdf.p7m.p7m
V1 C358B015D9DC0CC07B29417E80FA7FA90F2A1EDACB49E6AEEAB26F5E6873DA41	2023-08-06-STAMPE-MEZZANA-AMBIENTALE-10000.pdf.p7m.p7m
V1 40C1F8CA3E8CA988A084E06D226F0F46A6AF653C3B3601CCB962CA222C18E983	2023-08-06-PRG Mezzana Norme RAFFRONTI ad def corr.pdf.p7m.p7m
V1 D0E379F87D1F50B22C939C7A250F7D8BA2844787C411BDA4D265F24D2E227427	2023-08-06-PRG Mezzana Norme COORDINATO ADOZ-DEF-corr.pdf.p7m.p7m
V1 473641CDDDFC563F1C18D890C68DD1BC569981164CBF5A7EAD420025D6910511	2023-08-06-MEZZANA-V100-2880.pdf.p7m.p7m
V1 06842A5674174190FA789188409F1B3C6441316235DC822799E945D800F576BD	2023-08-06-MEZZANA-INFRASTR-2880.pdf.p7m.p7m
V1 A5401B57D3B018F5017F2DE0EC0268566AEE6CF474F816472D28D6967CA3287C	2023-08-06-MEZZANA-AMBIENT-2880.pdf.p7m.p7m
V1 AA278CC0DF29688049B027D7183296BF72C778203FAE358956C718435FD2BFD0	2023-07-24-PRG Mezzana RELAZIONE - ADOZ-DEF adoz.pdf.p7m.p7m
V1 A20055A187DB75B8DD3F0C3BFB8C32AF3E196E164C765E25D565D1FD60DB5FA1	2023-03-14-CSP-MEZZANA-.pdf.p7m.p7m